

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
00199 Via Dessiè 2
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA



OGGETTO: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019

1. Premessa

La presente circolare integra e modifica, sostituendolo integralmente, il paragrafo 2 “Regime di pagamento di base” della circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla suddetta circolare.

2. Regime di pagamento di base

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l’agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici.

a) Sulle superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali (codice occupazione suolo 218) l’unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento; pertanto, l’eventuale svolgimento di altre attività determina l’inammissibilità delle superfici.

b) Sulle superfici individuate come pascolo magro (codici occupazione suolo 054, 063, 064, 103, 380, 382 e codici occupazione suolo 065, 460 e 461) il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale, secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori.

A partire dalla campagna 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve depositare idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori. In mancanza, le suddette superfici sono inammissibili.

Inoltre, **per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) e che eseguono lo sfalcio** è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l’esecuzione dell’attività di mantenimento.

In ogni caso l’eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014. Per tali superfici è previsto un aumento (almeno 1%) della percentuale da sottoporre a controllo.

c) Con riferimento alle superfici ammissibili all’assegnazione e all’attivazione dei titoli PAC di cui all’art. 32, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si rammenta che la superficie agricola è

definita dall'art. 4, par. 1, lett. e) del medesimo Regolamento come “*qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti*”. Conseguentemente, le superfici dichiarate a tartufaia (codice occupazione suolo 501 codice uso 000) sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui riguardino impianti di colture permanenti micorizzate ricadenti sulle sole superfici ammissibili di cui al citato art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, si precisa che a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa (codice occupazione suolo 432 codice destinazione 005) che non risultino classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente. Con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini